



**COMUNE DI TURRIVALIGNANI**  
(Provincia di Pescara)

P.zza Martiri di Marcinelle, 4 - 65020 TURRIVALIGNANI

Tel. 085 8541277 - Fax 085 8542148

e mail: [com.turri@tiscali.it](mailto:com.turri@tiscali.it) - P.IVA 00224700682

pec: [comuneturrialignani.suap@legalmail.it](mailto:comuneturrialignani.suap@legalmail.it)

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 7 del 25-09-2020	<b>Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)</b>
------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque, del mese di settembre, alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

**CONSIGLIERI**

**PRESENTI/ASSENTI**

1. GIOVANNI PLACIDO	SINDACO	Presente
2. DONATO DE SANCTIS	ASSESSORE	Presente
3. MARINA CANZANO	VICE SINDACO	Presente
4. GIANLUIGI ANGELUCCI	CONSIGLIERE	Presente
5. COSTANTINO D'ALIMONTE	CONSIGLIERE	Presente
6. DANIELE MARCANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
7. MARIO FERRANTE	CONSIGLIERE	Presente
8. ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO	CONSIGLIERE	Presente
9. FRANCESCO CANZANO	CONSIGLIERE	Presente
10. ANTONIO TROVARELLI	CONSIGLIERE	Assente
11. STEFANO EVANGELISTA	CONSIGLIERE	Assente

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 9 - Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio, sig. ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIANPAOLO DE FRENZI;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ciascun responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere "favorevole", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 20.09.2020, esecutiva, il quale all'articolo 8 demanda al Consiglio Comunale

L'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Turrivalignani, non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi) gli EGA (o EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, conseguentemente l'Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Turrivalignani;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*

Richiamato l'articolo 12 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale *"...in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni";*

Ritenuto dover introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, aggiungendo

**esclusivamente per l'anno 2020** alle categorie di utenze non domestiche colpite dalle restrizioni la seguente ulteriore agevolazione:

- abbattimento di 3/12 sulla quota variabile della tariffa, in assenza di autocertificazione per le utenze non domestiche **ad esclusione** delle seguenti categorie:
  - 2.9 Banche, Istituti di credito e studi professionali;
  - 2.11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio e Plurilicenze;
  - 2.14 Attività industriali con capannoni di produzione;
  - 2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria;
  - 2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste;
  - 2.20 Ortofrutta, pescherie;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 22.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (**All. A**), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 155.500,19, così ripartiti:

COSTI FISSI € 95.773,74

COSTI VARIABILI € 59.726,45

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per cui:
  - € 88.204,87 a carico delle utenze domestiche;
  - € 67.296,12 a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22/03/2019;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 *“...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

*referimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

*“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

**Acquisito** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

con votazione espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge, con i seguenti risultati:

Favorevoli: 8; Astenuti: 1 (Canzano Francesco)

## DELIBERA

1. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
2. di approvare, **esclusivamente per l'anno 2020** alle categorie di utenze non domestiche colpite dalle restrizioni per l'emergenza epidemiologica COVID-19, la seguente ulteriore agevolazione:
  - abbattimento di **3/12** sulla quota variabile della tariffa, in assenza di autocertificazione per le utenze non domestiche **ad esclusione** delle seguenti categorie:
    - 2.9 Banche, Istituti di credito e studi professionali;
    - 2.11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio e Plurilicenze;
    - 2.14 Attività industriali con capannoni di produzione;
    - 2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria;
    - 2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste;
    - 2.20 Ortofrutta, pescherie;il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura sarà assicurata nel corrente Bilancio Pluriennale di Previsione 2020/2022 dai minori oneri di ammortamento generati dalla rinegoziazione dei mutui Cassa depositi e Prestiti di cui alla Circolare CdP 1300/2020, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/05/2020;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime favorevole votazione,

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<b>Oggetto</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)</b>
----------------	--

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. DEL D.LGS. 267/2000.

REGOLARITA' TECNICA

**PARERE Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 08-09-2020

REGOLARITA' CONTABILE

**PARERE Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 08-09-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>F.to ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO</b>	<b>F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI</b>

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

(Art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 25-09-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. GIANPAOLO DE**  
**FRENZI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è divenuta esecutiva in data 16-10-2020 trascorsi il 10° giorno dalla data di pubblicazione.

Turrivalignani, 16-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

N. 310 Reg.Publ.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 06-10-2020 all'Albo pretorio per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 06-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI**

Copia conforme all'originale



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. GIANPAOLO DE FRENZI**

**PEF 2019 APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 22.03.2019**

<b>Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019</b>			
<b>IN EURO (I.V.A. inclusa)</b>			
<b>Comune di TURRIVALIGNANI</b>			
<b>COSTI</b>	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>	<b>TOTALE</b>
Costi vari (sia fissi che variabili)			
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	5.392,70		<b>5.392,70</b>
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	8.478,94		<b>8.478,94</b>
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	36.924,94		<b>36.924,94</b>
CCD – Costi comuni diversi	0,00		<b>0,00</b>
AC – Altri costi operativi di gestione	3.559,96		<b>3.559,96</b>
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	41.417,20		<b>41.417,20</b>
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		11.104,13	<b>11.104,13</b>
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		24.268,76	<b>24.268,76</b>
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		14.061,94	<b>14.061,94</b>
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		10.291,62	<b>10.291,62</b>
<b>SOMMANO</b>	<b>95.773,74</b>	<b>59.726,45</b>	<b>155.500,19</b>
	61,59%	38,41%	100,00%

% COPERTURA 2019	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			155.500,19
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			<b>0,00</b>
ENTRATA TEORICA	95.773,74	59.726,45	155.500,19

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	47.886,87	40.317,20	88.204,07
% su totale di colonna	<b>50,00%</b>	67,50%	56,72%
% su totale utenze domestiche	54,29%	45,71%	100,00%

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	47.886,87	19.409,25	67.296,12
% su totale di colonna	50,00%	32,50%	43,28%
% su totale utenze non domestiche	71,16%	28,84%	100,00%

<b>QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018</b>		
	<b>Kg</b>	<b>%</b>
TOTALE R.S.U.	<b>611.612</b>	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	
A CARICO UTENZE	611.612	
UTENZE NON DOMESTICHE	198.755	32,50%
UTENZE DOMESTICHE	412.857	67,50%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		<b>0,65</b>

OCCUPANTI NON RESIDENTI	<b>73</b>
AREA GEOGRAFICA	<b>Sud&lt;5000</b>
ABITANTI >5000	<b>NO</b>
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	<b>2018</b>
ALiquota E.C.A. 2012	<b>0%</b>
ADDIZIONALE PROVINCIALE	<b>5%</b>

**Allegato B) alla deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**TARIFE TARI UTENZE DOMESTICHE 2019 APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N.4 DEL 22.03.2019**

**UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Sud<5000	47,220894					
Famiglie di 1 componente	85	8.676,00	23,0%	102,1	0,75	0,90	0,809455	82,62	42,50	42,50	125,12
Famiglie di 2 componenti	69	8.300,00	18,7%	120,3	0,88	1,35	0,949760	114,25	63,75	31,87	177,99
Famiglie di 3 componenti	67	7.169,00	18,2%	107,0	1,00	1,60	1,079273	115,48	75,55	25,18	191,04
Famiglie di 4 componenti	57	7.089,00	15,4%	124,4	1,08	2,10	1,165615	144,97	99,16	24,79	244,13
Famiglie di 5 componenti	10	1.296,00	2,7%	129,6	1,11	2,80	1,197993	155,26	132,22	26,44	287,48
Famiglie di 6 o più componenti	8	818,00	2,2%	102,3	1,10	3,20	1,187200	121,39	151,11	25,18	272,50
Non residenti o locali tenuti a disposizione	73	5.868,00	19,8%	80,4	0,88	1,35	0,949760	76,35	63,75	0,87	140,09
Superfici domestiche accessorie	339	10.975,00	47,9%	32,4	0,75	0,90	0,809455	26,21	42,50	-	68,70
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>369</b>	<b>39.216,00</b>	<b>100%</b>	<b>106,3</b>		Media	<b>1,064882</b>		Media	<b>29,33</b>	

**TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2019 APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 22.03.2019**

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Sud<5000	Coef	Sud<5000	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
							Quv*Kd	QF+QV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	ad-hoc	0,78	ad-hoc	6,83	1,081783	0,464955	<b>1,546738</b>
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	-	ad-hoc	0,74	ad-hoc	20,00	1,026307	1,361508	<b>2,387815</b>
3 Stabilimenti balneari	-	-	ad-hoc	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
4 Esposizioni, autosaloni	5	2.200,00	ad-hoc	0,40	ad-hoc	3,50	0,554761	0,238264	<b>0,793024</b>
5 Alberghi con ristorante	1	882,00	ad-hoc	1,05	ad-hoc	12,20	1,456247	0,830520	<b>2,286766</b>
6 Alberghi senza ristorante	2	960,00	ad-hoc	1,15	ad-hoc	9,70	1,594937	0,660331	<b>2,255268</b>
7 Case di cura e riposo	-	-	ad-hoc	1,70	ad-hoc	12,00	2,357733	0,816905	<b>3,174637</b>
8 Uffici, agenzie, studi professionali	13	1.135,00	ad-hoc	1,58	ad-hoc	10,50	2,191305	0,714791	<b>2,906096</b>
9 Banche ed istituti di credito	-	-	ad-hoc	0,95	ad-hoc	8,27	1,317557	0,562983	<b>1,880540</b>
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4	5.570,00	ad-hoc	1,50	ad-hoc	11,30	2,080352	0,769252	<b>2,849604</b>
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	98,00	ad-hoc	1,35	ad-hoc	12,31	1,872317	0,838008	<b>2,710325</b>
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore	9	2.527,00	ad-hoc	1,00	ad-hoc	7,70	1,386902	0,524180	<b>1,911082</b>
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4	1.156,00	ad-hoc	1,20	ad-hoc	10,50	1,664282	0,714791	<b>2,379073</b>
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1	1.117,00	ad-hoc	0,55	ad-hoc	7,80	0,762796	0,530988	<b>1,293784</b>
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	8	3.291,00	ad-hoc	1,20	ad-hoc	11,43	1,664282	0,778102	<b>2,442384</b>
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	1.050,00	ad-hoc	6,40	ad-hoc	60,00	8,876170	4,084523	<b>12,960693</b>
17 Bar, caffè, pasticceria	4	285,00	ad-hoc	4,55	ad-hoc	46,20	6,310402	3,145082	<b>9,455485</b>
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	2.101,00	ad-hoc	2,10	ad-hoc	11,20	2,912493	0,762444	<b>3,674938</b>
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	3	261,00	ad-hoc	1,65	ad-hoc	14,00	2,288388	0,953055	<b>3,241443</b>
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	ad-hoc	2,50	ad-hoc	6,00	3,467254	0,408452	<b>3,875706</b>
21 Discoteche, night club	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>

22	Istituti di bellezza, Parrucchieri, Sartorie	-	-	ad-hoc	1,33	ad-hoc	8,10	1,844579	0,551411	<b>2,395990</b>
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-	-	ad-hoc	0,55	ad-hoc	5,85	0,762796	0,398241	<b>1,161037</b>
24	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
25	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
26	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
27	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
28	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
29	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
30	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>

# COMUNE DI TURRIVALIGNANI

## Provincia di Pescara

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 Data 14/09/2020	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020).</b>
----------------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici (14) del mese di settembre, alle ore 18,00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione delle **TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)**

\*\*\*\*\*

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di approvazione delle Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;



### OSSERVATO

- ai fini delle ripercussioni delle previsioni tariffarie 2020 sul bilancio di previsione dell'ente, che non si evidenziano elementi di mancata attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste;
- in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, quanto segue: proposta di deliberazione conforme al quadro normativo vigente.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di **approvazione delle Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020).**

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Rossana CAFORNI

